

# **ASSIMPREDIL ANCE**

Adempimenti in materia di autotrasporto  
Modifiche introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, nr. 120

Dott. Mario NIGRO

Dirigente Sezione Polizia Stradale

**MILANO**

# LIMITI DI MASSA E DI SAGOMA

Artt. 61 e 62 C.d.S.

## SAGOMA

Ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

1. Larghezza Massima non eccedente m. 2,55;
2. Altezza massima non eccedente m. 4,00;
3. Lunghezza massima:
  - Veicoli isolati m. 12;
  - Autoarticolati m. 16,50;
  - Autotreni m. 18,75.

I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superino tali limiti possono essere ammessi alla circolazione **come veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità.**

## MASSA

La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo isolato non può superare:

1. Ad un asse 5 t.
2. A due assi 8 t.
3. A tre o più assi 10 t.

Per un complesso di veicoli:

A tre assi:

1. Autotreno 24 t.
2. Autoarticolato 30 t.

A quattro assi  
Autotreno e Autoarticolato 40 t.

A cinque o più assi  
Autotreno e Autoarticolato 44 t.

# MEZZO D'OPERA

## Art. 54, 1<sup>^</sup> co – lett. n)

E' un veicolo o complesso di veicoli dotato di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia,.....

Tali veicoli possono eccedere i limiti di massa dell'art. 62, ma non i seguenti:

1. Veicoli a motore isolati:
  - A due assi                      20 t.
  - A tre assi                        33 t.
  - A quattro o più assi        40 t.

Per un complesso di veicoli:

- Quattro assi 44 t.
  - Cinque o più assi 56 t.
  - Betoniere a 5 o più assi 54 t.
- 
- Il mezzo d'opera che non utilizzi il cd. Potenziale può circolare su tutte le strade nel rispetto delle norme valide per tutti gli altri veicoli.

# CIRCOLAZIONE

- Possono circolare senza autorizzazione, **in viabilità ordinaria**, quando:
  1. Non si superino i limiti dimensionali previsti dall'art. 61 e quelli di massa previsti dall'art. 10, comma 8<sup>^</sup>;
  2. Si sia previamente verificato che lungo il percorso non vi siano cartelli indicanti limitazioni di massa;
  3. Si percorrano strade che, secondo i dati dell'archivio nazionale delle strade, siano percorribili per tali mezzi;
  4. Venga tenuto in funzione il dispositivo lampeggiante a luce gialla;
  5. Sia stato corrisposto l'indennizzo di usura.

# SANZIONI

- Art. 10, comma 21

Divieto di utilizzare i mezzi d'opera per il trasporto di cose diverse  
: Sanzione pecuniaria e sospensione della carta di circolazione da 1 a sei mesi.

**SE IL MEZZO D'OPERA SUPERA I LIMITI DI SAGOMA  
O QUELLI DI CUI ALL'AR. 10, COMMA 8<sup>^</sup> DIVENTA  
A TUTTI GLI EFFETTI UN VEICOLO  
ECCEZIONALE.**

**PERTANTO LA SANZIONE NON PUO' CHE ESSERE  
QUELLA PREVISTA DAI COMMI 18 E SEGUENTI  
DELL'ART. 10 C.d.S.**

- Per la verifica delle masse, la franchigia del 5 % è relativa alle masse massime individuate dall'art. 62 e non a quelle individuate nell' art. 10, comma 8<sup>^</sup>.

# Documenti Necessari per la guida di un mezzo d'opera

- Patente di guida
- CQC (se in conto terzi o in conto proprio assunto come autista)
- Permesso o Carta di Soggiorno se il conducente è straniero (Extracomunitario)
- Busta paga o documento equipollente previsto dal DM 212/98 ( se dipendente per trasporti conto terzi) NB: il documento deve essere degli ultimi 6 mesi.

- Carta/Carte di circolazione del veicolo (se il veicolo è a noleggio vale la copia conforme)
- Contratto di Locazione (se il veicolo è a noleggio)
- Certificato/i e contrassegno/i assicurativo del veicolo
- Ricevuta della Tassa d' usura
- Autorizzazione Ente proprietario della strada se circola in Autostrada carico e sfrutta il potenziale come mezzo d' opera). NB: la tassa d' usura in autostrada NON vale!

- Fogli di registrazione cronotachigrafo (se negli ultimi 28 gg ha guidato veicoli con cronotachigrafo analogico)
- Modulo di controllo delle assenze (se negli ultimi 28 gg per qualsiasi motivo, in giornate diverse dal riposo settimanale NON ha guidato veicoli con cronotachigrafo)
- Carta tachigrafica (se negli ultimi 28 gg ha guidato veicoli con cronotachigrafo digitale)
- Licenza trasporto merci (se è in corso un trasporto in conto proprio)
- Documento di trasporto occasionale merci diverse (se è in corso un trasporto in conto proprio di merci diverse di quelle indicate nella Licenza)

- Documento di trasporto (se è in corso un trasporto in conto proprio e non vi sono documenti relativi alla merce che contengono la dichiarazione che la merce trasportata è di proprietà del vettore o da esso acquistata o venduta o presa in comodato per essere trasformata)
- Scheda di trasporto o documento equipollente o equivalente (se è in corso un trasporto per conto di terzi)
- Formulario rifiuti, se è in corso un trasporto di rifiuti (spesso su questi veicoli calcinacci)
- Titolo autorizzativo o versamento ( a seconda della potenza della radio) relativo all'eventuale apparato radio CB (se il veicolo ne è equipaggiato)

# **Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006**

*Armonizzazione di alcune disposizioni  
in materia sociale nel settore dei  
trasporti su strada*

Il regolamento si applica al trasporto su strada all'interno della Comunità o fra la Comunità, la Svizzera e i Paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Devono ottemperare alle disposizioni del regolamento i trasporti su strada:

1. Di merci, con veicoli singoli o complessi, di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
2. Di passeggeri effettuato con veicoli che possono trasportare più di nove persone compreso il conducente.

- Il regolamento non si applica ai seguenti trasporti:
  1. Veicoli in servizio regolare di linea per passeggeri il cui percorso non supera i 50 chilometri;
  2. Veicoli la cui velocità massima non supera i 40 chilometri orari;
  3. Veicoli di proprietà delle Forze Armate, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze di Polizia;

- Il regolamento non si applica, altresì, ai seguenti trasporti:
  1. Veicoli per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, in situazioni di emergenza o operazioni di salvataggio;
  2. Veicoli speciali adibiti ad usi medici;
  3. Carri attrezzi – veicoli commerciali storici – veicoli singoli o complessi, non superiori a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto non commerciale di merci.

# DEFINIZIONI

1. VEICOLO: Veicoli a motore, trattori, rimorchi o semirimorchi ovvero una combinazione dei veicoli di cui innanzi;
2. CONDUCENTE: l'addetto alla guida del veicolo o chi si trovi a bordo dello stesso anche con la mansione di guidarlo per un breve periodo;
3. INTERRUZIONE: ogni periodo in cui il conducente non può guidare né svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo.

# ALTRE DEFINIZIONI

RIPOSO : periodo ininterrotto nel quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;


- RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE:  
tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore;
- RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO:  
periodo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore,  
ma inferiore alle 11 ore;

- RIPOSO SETTIMANALE REGOLARE: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- RIPOSO SETTIMANALE RIDOTTO: tempo di riposo inferiore alle 45 ore, ma che deve avere una durata minima di 24 ore continuative;
- SETTIMANA: il periodo di tempo fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;

- **TEMPO DI GUIDA:** è la durata dell'attività di guida che può essere registrata sia da un apparecchio manuale che da uno digitale;
- **PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO:** è il periodo di guida complessivo tra il termine di un periodo di riposo giornaliero/settimanale e l'inizio di un periodo di riposo giornaliero/settimanale;

# Periodo di guida giornaliero

---




Non deve  
superare  
9 ore

Può essere esteso fino a 10  
ore per non più di due volte  
nell'arco della settimana

# Interruzioni alla guida

---




Dopo un periodo ininterrotto di 4 ore e  $\frac{1}{2}$  alla guida bisogna osservare una interruzione di almeno 45 minuti consecutivi

Ovvero una interruzione di almeno 15 minuti seguita da un'altra di almeno 30 minuti intercalate nell'arco di 4 ore e  $\frac{1}{2}$  di guida

# Periodo di guida settimanale

---



# Periodo di riposo giornaliero

Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o ridotto

**Regolare**  
**di almeno 11 ore ininterrotte**

**Oppure**  
**di almeno 3 ore consecutive (il primo)**  
**di almeno 9 ore consecutive (il secondo)**

**Ridotto (\*)**  
**di almeno 9 ore ininterrotte ma inferiore a 11 ore**

(\*) non più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale

**Nell'arco delle 24 ore (30 ore, nel caso di multipresenza) successive, dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale, deve sempre essere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero ( di almeno 9 ore ininterrotte, nel caso di multipresenza.**

# Periodo di riposo settimanale

(da articolare nelle due settimane consecutive)

---

Il periodo di riposo settimanale comincia, al più tardi, dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale

Due periodo di riposo di almeno 45 ore ognuno




- Un periodo di riposo settimanale regolare (di almeno 45 ore)
- Un periodo di riposo settimanale ridotto (di almeno 24 ore ed inferiore a 45 ore) (\*)

(\*) tale riduzione è compensata da un periodo di riposo equivalente, fruito entro la fine della terza settimana successiva, da sommare ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro




**corretto**



# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro

**non corretto**






**Pausa effettuata dopo sei ore di guida consecutiva!**

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro

**non corretto**





**Le ore di guida superano i limiti ammissibili**

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro

## Settimanale






**Lunedì ore di guida 9**

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro

## Settimanale







**martedì ore di guida 10**

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro

## Settimanale






**mercoledì ore di guida 9**

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro

## Settimanale






**giovedì ore di guida 10**

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro

## Settimanale



**venerdì ore di guida 9**

# Tempi di guida e di riposo

Esempi di organizzazione del lavoro


## Settimanale



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



**Sabato ore di guida 9**

# Tempi di guida e di riposo



Esempi di organizzazione del lavoro

## Riepilogo settimanale

<b>lunedì ore di guida</b>	<b>9</b>	
<b>martedì ore di guida</b>	<b>10</b>	
<b>mercoledì ore di guida</b>	<b>9</b>	
<b>giovedì ore di guida</b>	<b>10</b>	
<b>venerdì ore di guida</b>	<b>9</b>	
<b>sabato ore di guida</b>	<b>9</b>	<b>totale ore di guida 56</b>

**Nella settimana in esame il conducente ha effettuato un totale di 56 ore di guida; nella settimana successiva lo stesso, potrà perciò guidare al massimo per 34 ore iniziando, a sua discrezione, anche dalle ore 00,00 di lunedì avendo fruito nella giornata di sabato di un riposo giornaliero superiore alle 10 ore prima del riposo settimanale**

## VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE		CALCOLO RISPETTO ALLE 10 ORE (consentite 2 volte in una settimana)	
Percentuale	Eccedenza	Percentuale	Eccedenza
Entro il 10%	Fino a 54 minuti. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 9 ore e 1 minuto fino a 9 ore e 54 minuti.	Entro il 10%	Fino a 1 ora. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 10 ore e 1 minuto fino a 11 ore.
Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 9 ore e 54 minuti fino a 10 ore e 48 minuti.	Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 1 ora e 1 minuto a 2 ore. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 11 ore fino a 12 ore.
Oltre il 20%	Oltre 1 ora e 48 minuti. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore alle 10 ore e 48 minuti.	Oltre il 20%	Oltre 2 ore. Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 12 ore.

**VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO**

<b>CALCOLO RISPETTO ALLE 11 ORE (riposo giornaliero regolare)</b>		<b>CALCOLO RISPETTO ALLE 12 ORE (cui è possibile frazionare il riposo giornaliero regolare con due periodi di almeno 3 ore e 9 ore)</b>		<b>CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE (cui è possibile ridurre il riposo giornaliero per 3 volte nell'arco di una stessa settimana)</b>	
<b>Percentuale</b>	<b>Riduzione</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Riduzione</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Riduzione</b>
Entro il 10%	Fino ad 1 ora e 6 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare che risulti compreso tra le 10 ore e 59 minuti e le 9 ore e 54 minuti.	Entro il 10%	Fino ad 1 ora e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare complessivo che risulti compreso tra le 11 ore e 59 minuti e le 10 ore e 48 minuti.	Entro il 10%	Fino a 54 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero ridotto che risulti compreso tra le 8 ore e 59 minuti e le 8 ore e 6 minuti.
Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare che risulti compreso tra le 9 ore e 53 minuti e le 8 ore e 48 minuti.	Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare complessivo che risulti compreso tra le 10 ore e 47 minuti e le 9 ore e 36 minuti.	Oltre il 10% ma entro il 20%	Da 55 minuti fino a 1 ora e 48 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero ridotto che risulti compreso tra le 8 ore e 5 minuti e 7 ore e 12 minuti.
Oltre il 20%	Oltre le 2 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare che risulti inferiore a 8 ore e 48 minuti.	Oltre il 20%	Oltre le 2 ore e 24 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare complessivo che risulti inferiore a 9 ore e 36 minuti.	Oltre il 20%	Oltre 1 ora e 49 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero ridotto che risulti inferiore a 7 ore e 12 minuti.

<b>VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE</b>			
<b>CALCOLO RISPETTO ALLE 45 ORE (riposo settimanale regolare)</b>		<b>CALCOLO RISPETTO ALLE 24 ORE (cui è possibile ridurre il riposo settimanale)</b>	
<b>Percentuale</b>	<b>Riduzione</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Riduzione</b>
<b>Entro il 10%</b>	Fino a 4 ore e 30 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale regolare che risulti compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le 40 ore e 30 minuti.  Per tale riduzione non si applica però alcuna sanzione.	<b>Entro il 10%</b>	Fino a 2 ore e 24 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale ridotto che risulti compreso tra le 23 ore e 59 minuti e le 21 ore e 36 minuti.  Per tale riduzione non si applica però alcuna sanzione.
<b>Oltre il 10% ma entro il 20%</b>	Da 4 ore e 31 minuti fino a 9 ore. Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale regolare che risulti compreso tra le 40 ore e 29 minuti e le 36 ore.	<b>Oltre il 10% ma entro il 20%</b>	Da 2 ore e 25 minuti fino a 4 ore e 48 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale ridotto che risulti compreso tra le 21 ore e 35 minuti e le 19 ore e 12 minuti.
<b>Oltre il 20%</b>	Oltre 9 ore. Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale regolare che risulti inferiore a 36 ore.	<b>Oltre il 20%</b>	Oltre 4 ore e 48 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale ridotto che risulti inferiore a 19 ore e 12 minuti.

**VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE E BISETTIMANALE**

<b>CALCOLO RISPETTO ALLE 56 ORE SETTIMANALI</b>		<b>CALCOLO RISPETTO ALLE 90 ORE BISETTIMANALI</b>	
<b>Percentuale</b>	<b>Eccedenza</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Eccedenza</b>
Entro il 10%	<p>Fino a 5 ore e 36 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 61 ore e 36 minuti.</p> <p>Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).</p>	Entro il 10%	<p>Fino a 9 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 99 ore.</p> <p>Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 C.d.S. (che fa generico riferimento ai periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).</p>
Oltre il 10% ma entro il 20%	<p>Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 61 ore e 37 minuti e le 67 ore e 12 minuti.</p>	Oltre il 10% ma entro il 20%	<p>Da 99 ore e 1 minuto fino a 108 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 99 ore e 1 minuto e le 108 ore.</p>
Oltre il 20%	<p>Oltre 11 ore e 12 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.</p>	Oltre il 20%	<p>Oltre 108 ore. Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 108 ore.</p>

# Art. 80

## Revisioni

E' stata profondamente modificata la procedura di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione a seguito di contestazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S. Resta, invece, immutata la procedura di cui all'art. 176, comma 18, C.d.S. nel caso di omessa revisione accertata in ambito autostradale, per la quale continuerà ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione della prenotazione della visita di revisione.

Nel caso di accertata circolazione di un veicolo non sottoposto a revisione periodica non viene più applicata, pertanto, la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione ai sensi del Capo I, Sezione II, titolo VI C.d.S. Sarà, invece, cura dell'organo accertatore sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione fino all'effettuazione della visita di revisione annotandolo sul predetto documento.

Il veicolo potrà essere utilizzato soltanto il giorno previsto per recarsi ad effettuare la visita di revisione.

La circolazione durante il periodo di sospensione comporta l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.842 € ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione della violazione si applica il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

Art. 115, co. 2 Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

- a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. **Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento;**
- b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a **sessantotto** anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, **con oneri a carico del richiedente**, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t potrà essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

Con le stesse modalità il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone potrà essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni.

## In sintesi

- È stata prevista la possibilità di esercitarsi alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t già a partire da diciassette anni di età.
- È stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.
- È stato innalzato a sessantotto anni il limite massimo di età per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
- È stata introdotta la possibilità, per chi ha superato gli ottanta anni di età, di continuare a guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E.

## Articolo 180

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

- 5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

### Cos'è cambiato

Tra i documenti che il conducente ha l'obbligo di portare con se, previsti dall'articolo in esame, è stata inserita anche la Carta di Qualificazione del Conducente.

## Art. 186

### Guida sotto l'influenza dell'alcool

Comma 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Comma 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

- a) **con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;**

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

**Comma 2-*bis*.** Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

## *Art. 186-bis*

**Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.**

Comma 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
- b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
- c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
- d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Comma 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto /'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

Comma 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Comma 4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Comma 5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (gli) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

Comma 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6,8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3,40 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Per i conducenti di alcune categorie il tasso di alcool consentito è zero. Essi non possono guidare dopo aver assunto anche una minima quantità di bevande alcoliche.

Questa norma restrittiva si applica:

- ai neopatentati;
- ai minori di anni 21;
- ai conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e ai conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi.

Per tutti i conducenti, quando è disposta la revoca della patente, non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni dall'accertamento del reato.

Per i conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose e per i conducenti di mezzi pesanti e di veicoli complessi, la revoca della patente costituisce giusta causa di licenziamento secondo il codice civile.

## Articolo 202

### Pagamento in misura ridotta

- 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

# Articolo 202

## Pagamento in misura ridotta

- 2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
- 2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

## Cos'è cambiato

- Qualora una violazione prevista dagli artt. 142 comma 9 e 9-bis, 148, 167 in tutte le ipotesi in cui la massa complessiva a pieno carico superi il 10 per cento, 174/ comma 5 – 6 – 7 e dell'art. 178 comma 5 – 6 – 7, viene commessa da un conducente titolare di patente di guida della categoria C, C+E, D, D+E, nell'esercizio della attività di autotrasporto di persone e cose il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta, immediatamente nelle mani dell'agente accertatore

## Cos'è cambiato

- Per tali violazioni cui è ammesso il pagamento immediato, qualora il trasgressore non si avvalga di tale facoltà è tenuto a versare all'agente accertatore una somma a titolo di cauzione pari alla metà del massimo edittale.

In mancanza del versamento di cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo fin quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo è affidato in custodia a spese del responsabile della violazione ad uno dei soggetti individuati al 1 comma dell'art. 214 bis.

GRAZIE  
DELLA  
ATTENZIONE